

Codice P.A. 07604607		
TRIBUNALE DI COSENZA		
N. 1603	31-03-2023	
PROS	PROS	PROS
Funzione	Qualifica	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

TRIBUNALE DI COSENZA

Il Presidente

Vista la nota del C.O.A. di Cosenza, pervenuta in data 30.3.2023, con la quale si chiede la proroga dell'efficacia degli elenchi dei delegati alla vendita attualmente esistenti;

Visto l'art. 4, comma 11, del Dlgs 149 del 10 ottobre 2022, che ha modificato in modo rilevante l'art. 179 ter disp.att. c.p.c. in riferimento all'elenco dei professionisti delegati alla vendita, con previsione di requisiti specifici nuovi che rendono più problematico l'accesso dei professionisti rispetto alla normazione precedente (le modifiche riguardano i criteri di iscrizione e la documentazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco, richiedendo in particolare la dimostrazione di specifiche competenze tecniche ai fini della prima iscrizione e/o della conferma).

Rilevato che l'art.35 del detto decreto legislativo, al 1° comma prevede letteralmente “ *le disposizioni del presente decreto, se non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30.6.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*”;

Atteso che l'entrata in vigore del nuovo art. 179 ter disp. att. cpc è prevista per il 30 giugno 2023, a partire dal quale solo i professionisti iscritti ai nuovi elenchi potranno essere incaricati di gestire la vendita all'asta dei beni oggetto di esecuzione ;

Considerate le evidenti criticità collegate alla formazione dei requisiti specialistici e tenuto conto della circostanza per la quale la formazione richiesta non è ancora disponibile, poiché le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura non sono ancora state diffuse.

Tanto premesso e ritenuta l'opportunità della proroga del termine per la presentazione delle domande secondo i nuovi criteri e la conseguente proroga dell'efficacia degli elenchi ad oggi esistenti, tenendo conto che alla data di efficacia dell'art.179 ter disp. att. C.p.c. (30.6.2023) dovrà essere nominato, con apposito decreto, il Comitato, presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, ed i G.E. dovranno nominare i delegati alla vendita muniti delle competenze specialistiche previste dalla legge;

Sentito il Presidente della I Sezione civile ed i Giudici dell'Esecuzione,

Dispone


la proroga al 25.6.2023, del termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione o la conferma negli elenchi dei delegati alla vendita, secondo i nuovi criteri, e la proroga sino a tale data dell'efficacia degli elenchi ad oggi esistenti, riservando eventuale ulteriore proroga.

Si comunichi al Presidente della I Sezione civile ed i Giudici dell'Esecuzione, al Presidente del C.O.A. e dei Consigli degli Ordini dei Commercialisti ed Esperti contabili di Cosenza e dei Notai.

Si pubblichi sul Sito web del Tribunale

Cosenza 31/03/2023

Il Presidente
Maria Luisa Mingrone





**CONSIGLIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI COSENZA**

Sig. Presidente
del Tribunale di Cosenza
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone

Cosenza, 29/03/2023

E p.c. Sig. Presidente
I Sez. Civile
Tribunale Cosenza
Dott.ssa Rosangela Viteritti

OGGETTO: criticità art. 179^{ter} disp.att. c.p.c. – elenco professionisti delegati alla vendita

Presidente Illustre,

a nome del Consiglio dell'Ordine che rappresento, sono a richiederLe il Suo intervento, in relazione alle norme introdotte dall'art. 4, comma 11, lett. c) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato l'art. 179 ter disp.att. c.p.c., con riferimento all'elenco dei professionisti che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 bis e 591 bis c.p.c., provvedono alle operazioni di vendita.

La richiamata modifica, infatti, per l'inserimento dei citati professionisti nell'elenco, prevede requisiti specifici, che rendono estremamente problematico l'accesso alla maggior parte degli avvocati, tanto che, in ragione di ciò, diversi Consigli dell'Ordine ed Associazioni Forensi hanno ripetutamente richiesto l'intervento del Governo e del Ministero della Giustizia, finalizzati alla risoluzione della problematica.

In attesa che i correttivi richiesti siano attuati ed al fine di non paralizzare l'attività e di avere applicazione unitaria della norma su tutto il territorio nazionale, stante l'oggettiva difficoltà di definizione dell'elenco triennale entro la data del 31 marzo p.v.,

- **tenuto conto** delle rilevanti criticità in relazione, tanto ai tempi stringenti, quanto ai selettivi criteri che la norma ha individuato per l'accesso dei professionisti negli elenchi, derivanti dal fatto che, per un verso, non è ancora acquisibile il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata e che le uniche possibilità per accedere alla costituzione del primo elenco sono date: a) dal numero minimo di 10 deleghe ricevute nel quinquennio, ovvero b) dalla frequenza di uno specifico corso, da svolgersi secondo le Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura, non ancora elaborate,

Consiglio Ordine Avvocati di Cosenza
Piazza Fausto e Luigi Gullo, 17
Tribunale di Cosenza
87100 Cosenza



**CONSIGLIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI COSENZA**

- **ritenuto**, ancora, che la situazione potrebbe essere di grave pregiudizio, non solo per gli avvocati (sia quelli già iscritti, sia quelli che intendano essere inseriti per la prima volta, i quali ultimi non potranno documentare i 10 incarichi, né accedere ai corsi), ma anche per i giudici dell'esecuzione, per l'evidente rischio di dover far fronte a decine e decine di procedure esecutive da distribuire per un numero molto esiguo di professionisti

CHIEDIAMO

che la S.V., di concerto con il Giudice dell'Esecuzione, in linea con quanto già avvenuto presso altri Tribunali dislocati sul territorio nazionale, voglia disporre la proroga dell'efficacia degli elenchi attualmente esistenti, almeno fino a quando non saranno predisposti i corsi, previsti dalla normativa, per l'inserimento dei professionisti nei citati elenchi.

Milita in favore dell'accoglimento della presente istanza, il disposto dell'art. 35 primo comma del D.lgs n. 14912022, che stabilisce che:

“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, iniziano a decorrere dal 30.06.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30.06.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Confidiamo nell'accoglimento dell'istanza, manifestando sin d'ora la nostra più ampia disponibilità testa ad individuare congiuntamente soluzioni utili alla risoluzione della problematica segnalata.

Ossequi

IL PRESIDENTE
Avv. Ornella Nisco

